



Registro Generale Provvedimenti amministrativi n. 147

U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO

ORDINANZA

Numero 21 del 28-04-2020

Oggetto: ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 41 DEL 22.04.2020. DISPOSIZIONI IN MERITO A VENDITA PER ASPORTO ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi del D.P.C.M. 10.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, (G.U. n. 97 dell'11.04.2020), art. 1 lett. aa) è stata stabilita fino al 3 maggio 2020 la sospensione delle “attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)” rimanendo “consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 22.04.2020, con la quale la Regione Toscana ha inteso consentire la possibilità di effettuare la vendita di cibo da asporto, sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti, che da parte delle attività artigianali, dietro l'osservanza di specifiche e stringenti misure che qui si riepilogano:

- Necessità di previo appuntamento telefonico o online;
- Ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- Ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- Esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

CONSIDERATO che tale disposizione è supportata dall'opportunità di assimilare la vendita per asporto di cibo da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte nel primo caso siano a maggior ragione garantite dal consumatore al momento dell'asporto;

PRESO ATTO che nella succitata Ordinanza della Regione Toscana n. 41/2020 è stata limitata la possibilità della vendita per asporto ai soli alimenti, intesi cibi cucinati da consumare al domicilio, escludendo espressamente la vendita per asporto delle bevande;

RICHIAMATO l'art. 48, c. 1 della Legge Regione Toscana n. 62/2018 “Codice del Commercio” il quale stabilisce che “gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”;

RICHIAMATO inoltre l'art. 48, c. 5 della stessa Legge Regione Toscana n. 62/2018 il quale prevede per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 19 dell'11.04.2020 “Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'emergenza COVID-19 – Disposizioni in vigore fino al 3 maggio 2020”, con



cui si sospendono le attività svolte nei chioschi, posteggi fuori mercato, settore alimentare ove venga praticato il consumo sul posto;

RITENUTO di poter estendere la possibilità della vendita per asporto anche alle bevande, purché appositamente predisposte e confezionate per l'asporto o preconfezionate all'origine, nel rispetto delle condizioni di esercizio dettate nell'ordinanza regionale n. 41 del 22.04.2020;

RITENUTO inoltre che il punto 1 dell'Ordinanza della Regione Toscana n. 41 del 22.04.2020 sia da riferire a tutte le "attività dei servizi di ristorazione", la cui ordinaria attività è sospesa fino al 3 maggio 2020, ai sensi del DPCM 10.04.2020 (ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, gastronomie...), sia che si tratti di attività artigianali che commerciali, compresi i posteggi su area pubblica di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza della Regione Toscana n. 41 del 22.04.2020 ovvero:

- Necessità di previo appuntamento telefonico o online;
- Ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- Ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- Esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

VISTO l'art. 50, c. 5 del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO il DPCM 10.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", (G.U. n. 97 dell'11.04.2020);

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 22.04.2020;

VISTA la Legge Regione Toscana n. 62/2018;

ORDINA

1. E' consentita la vendita per asporto di cibi cotti o preparati, bevande preconfezionate all'origine o appositamente predisposte e confezionate per l'asporto, in aggiunta al servizio di consegna al domicilio di alimenti e bevande, alle "attività dei servizi di ristorazione", la cui ordinaria attività è sospesa fino al 3 maggio 2020, ai sensi del DPCM 10.04.2020 (ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, gastronomie...), sia che si tratti di attività artigianali che commerciali, compresi i posteggi su area pubblica di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza della Regione Toscana n. 41 del 22.04.2020 ovvero:
 - necessità di previo appuntamento telefonico o online;
 - ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
 - ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
 - NON E' CONSENTITO il consumo sul posto;
2. Alle attività di cui al punto 1. a cui è consentita l'apertura ai fini della sola vendita per asporto di cibi e bevande, si applica l'Ordinanza Regione Toscana n. 38 del 18.04.2020 circa le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro ed esercizi commerciali;

Si precisa che, sempre in base al DPCM 10.04.2020, non è consentito recarsi fuori comune se non per motivi lavorativi, di necessità o di salute e pertanto la modalità di acquisto per



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

asporto presso esercizi fuori Comune di residenza NON E' CONSENTITA. E' comunque garantita la consegna al domicilio.

Si ricordano inoltre le misure di contenimento per gli esercizi commerciali stabilite dall'ordinanza Reg. Tosc. N. 38 del 18.04.2020 (sanificazione del locale, mascherine, guanti, gel sanificante, pannelli di separazione, distanziamento clienti in attesa etc.);

AVVISA

Che avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune e la trasmissione

- All'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Firenze;
- Al Comando della Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Alla Guardia di Finanza;
- Alle Associazioni di Categoria



IL SINDACO
Paolo Omoboni



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. Albo Pretorio Informativo n.

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
ATTESTA che in data odierna copia del presente atto viene affissa all'Albo Pretorio Informativo ove
resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria. Affari Generali ed Organi Governo
Dott. ssa Lucia Gherardelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
CERTIFICA che copia del presente atto è stata affissa all' Albo Pretorio Informativo per la pubblicazione
nei termini sopra indicati

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
Dott.ssa Lucia Gherardelli